



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giulia Iofrida	Presidente Rel.
Laura Tricomi	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE
MINORI
RICONOSCIMENTO

Ud.25/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9056/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████,
-controricorrente-

nonché contro

Avv.to ██████████ in qualità di curatore speciale della minore ██████████
██████████ Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria,

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 139/2025 depositata il 12/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Presidente rel. Giulia Iofrida.



FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 139/2025, pubblicata il 12/2/2025, ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Palmi del 2022, che aveva respinto la domanda di [REDACTED] volta al riconoscimento della paternità sulla minore [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] per essere lo stesso contrario all'interesse della minore.

In particolare, l'attore aveva dedotto che la minore [REDACTED] era nata da una relazione *more uxorio* intrattenuta dal medesimo con [REDACTED] dalla quale era scaturita la decisione comune di concepire un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita, cui la [REDACTED] effettivamente si era sottoposta, in quanto affetta da incapacità procreativa di tipo permanente ed irreversibile, come da consenso informato appositamente sottoscritto da entrambe le parti. In data [REDACTED], era nata [REDACTED] riconosciuta dalla sola madre ma accolta anche dalla famiglia del deducente sino al 2018, anno in cui i rapporti tra le parti si erano incrinati sino a determinare reciproche querele, tanto che, da allora, all'attore non era stato consentito più alcun contatto con la minore, insinuando nella stessa il convincimento di essere figlia di [REDACTED] ex marito della [REDACTED]

La convenuta, costituendosi, aveva fornito una diversa versione dei fatti:

- che con l'ex marito [REDACTED] ella aveva avuto un figlio, nel 2004, facendo ricorso alla procreazione medicalmente assistita in Belgio;
- che, avvertendo di nuovo un desiderio di maternità, ella aveva chiesto, nel 2011, il consenso all'ex coniuge per utilizzare gli embrioni già crioconservati;
- che, in ragione del rapporto di amicizia che legava lei e l'ex coniuge all'attore (con cui lei aveva altresì svolto attività lavorativa) ed alla moglie di lui, i primi due si erano confrontati col medesimo [REDACTED] il quale si



era dichiarato disponibile a fungere da intermediario con un centro di procreazione assistita, sito in [REDACTED] per effettuare l'impianto *in loco*, anziché in Belgio;

- che, in occasione del ricovero presso il centro di [REDACTED] ella aveva sottoscritto la documentazione relativa al consenso medico, senza però avere reale contezza del suo contenuto;

- che, in realtà, la medesima non sapeva che sarebbe stato utilizzato materiale biologico dell'attore [REDACTED]

- che, solo nel dicembre 2018, ella aveva scoperto che la controparte sosteneva di essere padre della minore, allorquando era stata avviata un'azione davanti al Tribunale per i minorenni;

- che la condotta dell'attore era illecita, posto che, sino al 2014, la fecondazione eterologa non era ammessa in Italia.

La convenuta, oltre a negare la paternità dell'attore, ne invocava l'incapacità di svolgere i ruoli genitoriali a causa dei suoi comportamenti contrari all'interesse della minore, nonché per le condotte criminali del medesimo e la sua indole violenta ed aggressiva.

il Tribunale di Palmi nominava il curatore speciale della minore e svolgeva istruttoria mediante l'escussione di testimoni, l'espletamento di una prima CTU, affidata alla psicologa dott.ssa [REDACTED] sulla minore [REDACTED] al fine di comprendere quale fosse la condizione della minore e la sua percezione in relazione alla persona dell'attore, e disponeva una ulteriore CTU, volta ad accertare la paternità biologica a mezzo prova del DNA, che, per l'opposizione della [REDACTED] - la quale impediva il prelievo del campione salivare della bambina per l'indispensabile comparazione - non poteva aver luogo ed espletarsi.

Il Tribunale, qualificata la domanda come azione ex art.250 c.c., pur se proposta irritualmente con ricorso, respingeva la domanda, ritenendo che, per quanto gli elementi raccolti deponessero per la paternità in capo [REDACTED] il riconoscimento non rispondeva all'interesse della minore,



in quanto esso avrebbe determinato in [REDACTED] una nuova significativa confusione, oltre a reinserirla in un contesto in cui le sarebbero stati trasmessi valori educativi altrettanto confusi, con esposizione della minore al concreto rischio di essere nuovamente inserita in dinamiche idonee a condizionare negativamente il suo benessere psichico; sussisteva, inoltre, l'incapacità di agire a tutela dell'interesse della minore, resa evidente dal fatto che l'odierna vicenda si era innestata sullo sfondo di interessi di tipo meramente economico e che [REDACTED] aveva tenuto un comportamento violento, prevaricatore e minaccioso e aveva riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per reati di mafia, 416 bis c.p., e falso materiale.

La Corte d'appello, premesso che la madre, in sede di costituzione in appello, pur vittoriosa in primo grado (essendo stata l'affermazione della paternità biologica in capo [REDACTED] contenuta solo in motivazione ed essendo stato il dispositivo di rigetto della domanda), non aveva riproposto le difese in punto di contestazione della paternità biologica oggetto di causa, presupponendo le sue difese, anzi, logicamente, la sostanziale consapevolezza ed ammissione dell'esistenza del rapporto biologico, non contestato, ha ritenuto, invece, che non vi fossero ragioni ostative al riconoscimento, considerato, sulla base di quanto accertato dal Tribunale, che:

-fino al 2018, il legame tra la [REDACTED] la minore e [REDACTED] era stato praticamente familiare ed era stato interrotto, nel 2018, per motivi economici, avendo la [REDACTED] sostenuto di non voler più subire richieste di denaro da parte [REDACTED]

-la minore era stata inserita in un contesto familiare assolutamente «confuso», che, proprio negli anni di vita in cui si acquisiscono certezze sui punti di riferimento, aveva determinato un modello educativo ambiguo ed equivoco;



- la piccola [REDACTED] aveva vissuto per i primi anni di vita circondata da due figure materne (la madre e la moglie [REDACTED] e pure da due figure paterne (dato che, dopo avere chiamato "papà" l'attore, identificava poi il padre nel [REDACTED] ex coniuge della madre);
- la consulente tecnica, dott.ssa [REDACTED] aveva concluso che la figura paterna era risultata «*assente nella bambina*» e che, dopo il distacco del 2018, la bambina era apparsa comunque serena e aveva dato segni di diverso comportamento;
- [REDACTED] si era reso responsabile di minacce verso la [REDACTED] anche avvicinando terze persone (tale [REDACTED] lo stesso ex coniuge della [REDACTED] il [REDACTED] e risultava condannato per reati di mafia (art. 416 bis c.p.) e falso materiale.

Tuttavia, il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità, e non al concreto esercizio della potestà genitoriale, per il quale possono essere adottati opportuni accorgimenti, modulazioni e cautele a seconda dei casi concreti.

La Corte d'appello riteneva che, proprio nell'interesse della minore, dovesse diversamente valutarsi tutto il materiale probatorio acquisito in causa, non emergendo dagli atti condizioni oggettivamente ostative al riconoscimento, nei termini indicati dalla Suprema Corte, e, anzi, potendosi trarre dalle risultanze della CTU psicologica elementi che inducevano a pervenire all'opposta conclusione, ravvisandosi il riconoscimento della paternità biologica come rispondente all'interesse della minore.

Quest'ultima non era stata sentita, essendo infra-dodicenne, per non causarle disagio ed essendo l'incombente non utile, tenuto conto delle risultanze della consulenza psicologica (avendo il consulente sentito la



minore, la quale aveva manifestato il profondo disagio correlato alla mancanza di una vera e sentita figura paterna, tanto di evitare di parlare e ricordare [REDACTED] nonostante le sollecitazioni della consulente, accompagnando tuttavia la negazione con alcuni segnali che potevano essere correttamente interpretati).

I Servizi sociali avevano verificato l'attenzione con cui era accudita la bambina, ben inserita nell'ambiente scolastico e ben seguita, pur se la [REDACTED] per ragioni di salute non lavorava ed era supportata economicamente dai genitori, ma, dalla stessa relazione dei Servizi Sociali, emergeva chiaramente che l'unica figura familiare di autentico riferimento della minore era la madre, dal momento che l'ex marito di lei, il [REDACTED] per ammissione della [REDACTED] alle assistenti sociali, viveva e lavorava a Milano e la bambina lo vedeva ben poco.

La consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato come la minore riconosceva l'unicità della figura materna, concentrando solo su di lei la figura genitoriale, e come il rapporto tra madre e figlia caratterizzato da «*un forte legame*», caratterizzato da amore e al contempo «*ostilità ed ambivalenza*» da parte della figlia. Ma la figura [REDACTED] non poteva ritenersi affatto realmente «*dimenticata*» dalla minore, che aveva assiduamente frequentato quest'uomo fino all'età di cinque anni (2018). E la CTU aveva evidenziato come la buona capacità mnemonica nel bambino è associata ai tre anni di età e aveva descritto con chiarezza un complesso di comportamenti che smentivano che [REDACTED] non ricordasse il padre, precisando espressamente che vi era «*non linearità tra verbale e non verbale*», intendendo evidentemente che ciò che era detto da [REDACTED] non trovava riscontro in quanto traspariva dai comportamenti.

E, infatti, si leggeva nella relazione che la bambina, «*che pur ricorda eventi riferibili agli anni in cui vi era una frequentazione con [REDACTED] e la di lui famiglia, riferisce di non ricordare nulla rispetto a ciò*». E a questa contraddizione si aggiunge «*lo scollamento fra verbale e non verbale*», già



segnalato dalla dott.ssa [REDACTED] che rilevava: *«...la bambina pur affermando di non ricordarsi di [REDACTED] ha avuto fretta nel negare di conoscerlo, ha più volte cambiato discorso per alleggerire la tensione quando la scrivente faceva riferimento ad [REDACTED] ed alle figlie..[omissis]... La bambina sembra negare agli altri, ma anche a se stessa i vissuti riconducibili al signor [REDACTED] ed alla di lui famiglia, probabilmente per mantenere un suo equilibrio interno ed in linea con il suo funzionamento, per come emerso dalla valutazione.»*. La CTU aveva smentito che la bambina avesse un reale rapporto affettivo con il [REDACTED] (la [REDACTED] era dal 2007 separata dal [REDACTED] che viveva attualmente a [REDACTED] e non emergeva che questo fosse stato indicato alla bambina come suo padre prima del 2018, né che lo avesse frequentato effettivamente) e la naturale esigenza della bigenitorialità non appariva per nulla soddisfatta, per la piccola [REDACTED] dal riferimento ad un soggetto con il quale la stessa non ha alcun reale rapporto affettivo; risultava evidente la carenza della figura paterna per la minore, che non riconosceva affatto questo ruolo alla persona che solo formalmente indicava, così come i meccanismi di difesa ed evitamento, che non le permettevano di «ricordare» [REDACTED] erano una palese manifestazione di sofferenza correlata a tale argomento.

Questa carenza poteva essere colmata con il mantenimento del rapporto con il padre naturale, rapporto affettivo evidentemente coltivato dall'infanzia all'età di cinque anni, per frequentazione familiare ed affettivamente intensa, e bruscamente interrotto per volontà della madre, per ragioni che nulla avevano a che fare con la filiazione.

Pur se era indubbia la responsabilità [REDACTED] per non aver riconosciuto la minore e per non essersi assunto legalmente la paternità anche di fronte alla legge, tuttavia non poteva neppure ritenersi che ostasse a tale riconoscimento l'anomala convivenza intrattenuta in casa [REDACTED] con la moglie, l'amante e la figlia avuta da questa. Alcuna



«*confusione dei ruoli*» era rimasta nella bambina, che, come sottolineato dal consulente, rappresentava l'esclusività del legame con la (vera) madre, dimostrando di risentire della carenza di una vera figura paterna. Peraltro, il pessimo esempio educativo per la bambina, derivante dall'esperienza della coabitazione del padre con la moglie e con l'amante, non era da imputare solo al padre, dovendosi attribuire la scelta in pari misura alla madre, che aveva accettato la convivenza, interrompendola per motivi di interesse ed economici, e non morali o affettivi.

In conclusione, il riconoscimento di paternità chiesto al giudice non avrebbe potuto causare uno sconvolgimento affettivo, di vita, emotivo, educativo, o che interferisse negativamente con lo sviluppo armonico della minore, proprio perché non era ravvisabile la possibilità di quel disorientamento o confusione di ruoli e di rapporti che si sarebbe potuto verificare se si fosse consolidato un rapporto affettivo con altro soggetto, riconosciuto come padre, al quale si sarebbe sovrapposto il riconoscimento di un diverso genitore. Non erano ostativi i comportamenti minacciosi adottati [REDACTED] dopo che erano stati interrotti i rapporti con la figlia, pur non giustificabili, in quanto il pregiudizio per il minore, che osterebbe al riconoscimento, è quello che scaturisce direttamente dall'attribuzione dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori, prescindendo dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale; anzi, il riconoscimento della paternità fra l'appellante e la minore [REDACTED] si presentava come una scelta necessitata, rispondente alla effettività della relazione biologica, e – all'esito della valutazione di tutti gli elementi richiesti- scevra da ogni controindicazione oggettiva e rilevante.

Di conseguenza, la Corte d'appello ha dichiarato che [REDACTED] è figlia di [REDACTED] e per l'effetto ha disposto che la stessa acquisti il cognome paterno, che sarà posto di seguito al cognome



■ già attribuito, collocando la minore presso la madre, affidandola congiuntamente ai genitori, affidando ai Servizi sociali del luogo di effettivo domicilio della minore di curare e organizzare, con la necessaria collaborazione della madre, la graduale ripresa dei contatti con la figura paterna, nel rispetto delle esigenze della minore e per il prioritario diritto della stessa alla bigenitorialità, ponendo a carico di ■ il contributo per il mantenimento della minore nella misura di 450 euro mensili, rivalutabili come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie. Avverso la suddetta pronuncia, notificata in pari data, ■ propone ricorso per cassazione, notificato il 14/4/2025, affidato a tre motivi, nei confronti di ■ (che resiste con controricorso) e dell'Avvocato ■, in qualità di curatore speciale della minore ■ (che non svolge difese). A seguito di provvedimento presidenziale, il ricorso è stato notificato anche alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 250, 273 e 336-bis del Codice Civile, nonché dell'art. 26 della Legge n. 40/1998, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di merito valutato concretamente e specificatamente l'interesse della minore, essendosi la Corte limitata ad enunciazioni di principio, valutazioni e considerazioni personali dell'estensore che non trovano supporto nelle risultanze processuali né nella più volte richiamata CTU e per avere dato, nel caso in questione, maggiore risalto all'elemento biologico piuttosto che al diritto della minore, male applicando i principi giurisprudenziali richiamati; b) con il secondo motivo, la violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 8 CEDU, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., avendo la Corte d'appello fatto riferimento al criterio della bigenitorialità



piuttosto che all'interesse della minore; c) con il terzo motivo, l'omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non avendo dato la Corte territoriale il giusto peso alla condotta del Sig. [REDACTED] né ai suoi precedenti penali, che pur potendo essere irrilevanti, andavano rapportati alla condotta illecita, pur evidenziata dalla stessa Corte di Appello, posta in essere dallo stesso al fine di ottenere in maniera illegittima quanto invece andava richiesto davanti a un Ufficio Giudiziario.

La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia completamente omissa tale valutazione, limitandosi ad accertare il dato biologico della paternità senza considerare se il riconoscimento rispondesse effettivamente all'interesse concreto della minore. La Corte di merito, pur avendo correttamente richiamato precedenti della Corte di Cassazione, ne avrebbe fatto errata applicazione al caso concreto, non tenendo conto dei principi in materia di riconoscimento dei figli naturali, in quanto non avrebbe considerato che *«la decisione relativa al riconoscimento del padre naturale, di dubbia moralità e con il quale la figlia non ha rapporti, possa compromettere lo sviluppo della minore»*.

Si sarebbe, in particolare, trascurata una *«valutazione di quella che sarà la confusione cui la minore verrebbe esposta dalla nuova situazione, dello stress emotivo cui la stessa verrebbe sottoposta in conseguenza della modifica di quella situazione di tranquillità cui la stessa ha vissuto negli ultimi anni e del suo buono inserimento nell'ambiente scolastico»*.

2. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.

Si è precisato che, in sede di opposizione del genitore che per primo ha riconosciuto al riconoscimento richiesto dall'altro genitore per il figlio minore infraquattordicenne, ai sensi dell'art.250 c.c., il giudice deve vagliare sia le ragioni del genitore che rifiuta il consenso, sia del genitore ricorrente, nonché ogni altro elemento acquisito agli atti, ai fini della



valutazione dell'interesse del minore al riconoscimento, con esclusione di ogni elemento o motivo estraneo o esterno al rapporto genitore-figlio, quali la precedente condotta del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, il suo rapporto con il genitore che il riconoscimento ha già effettuato o l'avvenuto inserimento del minore in un contesto familiare contingente, dissuasivo nei confronti dell'altro genitore, con possibilità per il giudice di supplire ai limiti della prova civile (Cass, 16.6.90 n. 6093).

In Cass. 30.6.21 n. 18600, si è chiarito che, in caso di opposizione del primo genitore, occorre procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore ed è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali, occorrendo operare in concreto un bilanciamento, in rapporto anche alla condotta violenta e prevaricatrice del padre.

Invero, la legittimità del rifiuto sussiste solo in presenza di seri e specifici motivi, che evidenzino la contrarietà del riconoscimento stesso all'interesse del minore e la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psicofisico del minore (Cass. 3.1.08 n. 4; Cass. 5.6.09 n. 12984; Cass.14.9.21 n. 24718), di per sé non ravvisabili, ad es., nella pregressa tossicodipendenza del genitore, superata all'esito di un programma volontario di recupero, o nella mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (Cass. 3.2.11 n. 2645) o nel pregresso comportamento del genitore che aveva preteso l'aborto o aveva mostrato scarso interesse verso il figlio (Cass. 3.4.03 n. 5115; CC 3.11.04 n. 21088; Cass.16.11.05 n. 23074; Cass. 11.1.06 n. 395) o sulla base del solo riferimento ai precedenti penali del genitore, in difetto di qualsiasi accertamento in concreto – da espletarsi anche mediante consulenza



tecnica d'ufficio – in ordine al pregiudizio effettivo che può derivare al minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale (Cass. 28.11.23 n. 33097).

Da ultimo, in Cass. 28.3.2023 n. 8762, si è ribadito che nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

Orbene, nella specie, la Corte d'appello ha dato ampiamento atto delle ragioni per le quali, nel bilanciamento in concreto degli interessi e diritti coinvolti (il diritto del genitore al riconoscimento e l'interesse della minore), non vi sono ragioni ostative al secondo riconoscimento, in considerazione del trascorso familiare dei rapporti della minore con [REDACTED] e dell'assenza di un effettivo grave pregiudizio per la stessa minore derivante dal riconoscimento ulteriore.

Non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto del genitore ma solo il pericolo, fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto.



In conclusione, non vi è stata nella decisione impugnata violazione di legge né omesso vaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado, non sussistendo alcun pregiudizio per la minore rispetto al riconoscimento del suo diritto alla bigenitorialità, *rectius* il diritto al riconoscimento da parte del padre naturale.

Quanto al vizio motivazionale, in relazione alle aggressioni e minacce da parte [REDACTED] alla [REDACTED] o, quanto alla attitudine del genitore, che ha effettuato il secondo riconoscimento della minore, a commettere delitti, ai precedenti giudiziari accertati con sentenza passata in giudicato per reati di mafia (condanna ai sensi dell'art. 416 bis c.p.) e per falso materiale, l'esame di tutti questi fatti non è stato omesso dal giudizio ma si è ritenuto che non integrassero una ragione ostativa al riconoscimento, in quanto, alla luce dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità, correttamente richiamati, il pregiudizio per il minore che osterebbe al riconoscimento è solo quello che scaturisce direttamente dall'attribuzione dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori, prescindendo dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale.

Invero, l'eventuale, accertata, inadeguatezza genitoriale, in fase di esercizio della responsabilità genitoriale, comporterà, semmai, l'adozione di specifiche misure previsti nella disciplina legale.

3. Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.200,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.



Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

La Presidente

Giulia iofrida

